

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 28 GENNAIO 2010, N. 3927 : rapporto tra l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo impartito dal giudice penale e quello impartito dalla Pubblica Amministrazione.**

*«...l'ordine di demolizione è da considerare un provvedimento dovuto, privo di contenuto discrezionale e va disposto anche se la richiesta di applicazione della pena non contiene alcun cenno al tema della demolizione del manufatto abusivo ( Cass. 14/1/98, Corrado; Cass. 19/9/97, Panini ). La ingiunzione, resa dal giudice, costituisce, quindi, atto dovuto, in caso di condanna e di mancata esecuzione della demolizione e non si pone in rapporto alternativo con l'ordine, eventualmente, già impartito dalla P.A., poiché, anzi è finalizzata proprio a rafforzare tale provvedimento.*

*Si evidenzia, ancora, che la intervenuta sospensione da parte della autorità giudiziaria amministrativa, in sede cautelare, dell'ordine di demolizione, emessa dal Sindaco, di per sé (...) non si ripercuote sul potere del giudice penale di disporre ed attuare la ingiunzione a demolire (Cass. 1/12/95, Agoglia)*

*Si ritiene, da ultimo, opportuno osservare che il potere-dovere attribuito al giudice penale, in caso di condanna per reato urbanistico, di disporre la demolizione dell'opera abusiva non va considerato come potestà residuale, ovvero sostitutiva rispetto alla potestà sanzionatoria del Sindaco, ma di completamento di quel meccanismo di deterrenza che, per la commissione dell'illecito urbanistico, è stato predisposto dalla L. 47/85, rilevando, peraltro, che il precetto di cui all'art. 7 di detta legge non postula alcuna regola di stretto coordinamento tra istanza amministrativa ed istanza giurisdizionale sotto il profilo procedimentale, ma prevede soltanto che la esecuzione di una misura sanzionatoria renda non utile la applicazione dell'altra, così che non soltanto non è precluso al giudice penale di ordinare la demolizione in presenza di un analogo provvedimento amministrativo, ma la emissione di tale provvedimento non inficia la legittimità dell'ordine del giudice penale. ».*

---

3927/10

Sentenza n. 1580  
R.G. n. 22855/09

UDIENZA C.C. DEL 3/12/09

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill. mi Signori

-dott. Grassi Aldo	Presidente
-dott. Petti Ciro	Consigliere
-dott. Teresi Alfredo	Consigliere
-dott. Sensini Silvia	Consigliere
-dott. Gazzara Santi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da  
Cicia Marco nato ad Ausonia il 14/6/38  
Avverso la sentenza, resa dal Tribunale di Roma il 20/3/07

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso  
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara

osserva



## RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 20/3/09, ha applicato a Cicia Mario, imputato dei reati di cui agli artt. 44, lett. b), 64, 65, 71 e 72, d.P.R. 380/01, e 349, commi 1 e 2, c.p., la pena di mesi cinque di reclusione ed euro 200,00 di multa, con sostituzione della pena detentiva, ex art. 53, L. 689/81, per una pena finale di euro 5.900,00 di multa.

Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:

-il giudice non ha motivato il perchè della disposta demolizione del manufatto;  
-peraltro il T.A.R. Roma, in data 17/5/07 aveva accolto la domanda incidentale di sospensione della esecuzione dell'ordine di demolizione, disposto dalla Autorità amministrativa, con determinazione dirigenziale del 17/11/06, n. 2282.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi a sostegno della impugnazione, stante la natura sostanzialmente amministrativa dell'ordine di demolizione, disposto nel giudizio a quo.

## RILEVATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La sentenza resa dal Tribunale di Roma, a seguito di applicazione del rito speciale del patteggiamento, appare del tutto logica e corretta.

Devesi, infatti, rilevare che ad avviso della dominante giurisprudenza di legittimità e di merito, l'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive, imposto dall'art. 7, L. 47/85, ha natura di sanzione amministrativa e non di pena accessoria, sicchè deve venire impartito anche con la sentenza che dispone la applicazione della pena su richiesta delle parti, stante la equiparazione di tale sentenza, operata dall'art. 445, co. 1, c.p.p. ad una pronuncia di condanna ( Cass. 6/7/2000, Callea; Cass. 12/1/2000, Giusta; Cass. S.U. Di Benedetto ).

Peraltro, l'ordine di demolizione è da considerare un provvedimento dovuto, privo di contenuto discrezionale e va disposto anche se la richiesta di applicazione della pena non contiene alcun cenno al tema della demolizione del manufatto abusivo ( Cass. 14/1/98, Corrado; Cass. 19/9/97, Panini ).

La ingiunzione, resa dal giudice, costituisce, quindi, atto dovuto, in caso di condanna e di mancata esecuzione della demolizione e non si pone in rapporto alternativo con l'ordine, eventualmente, già impartito dalla P.A., poiché, anzi, è finalizzata proprio a rafforzare tale provvedimento.

Si evidenzia, ancora, che la intervenuta sospensione da parte della autorità giudiziaria amministrativa, in sede cautelare, dell'ordine di demolizione, emessa dal Sindaco, di per sé, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si ripercuote sul potere del giudice penale di disporre ed attuare la ingiunzione a demolire ( Cass. 1/12/95, Agoglia )

Si ritiene, da ultimo, opportuno osservare che il potere-dovere attribuito al giudice penale, in caso di condanna per reato urbanistico, di disporre la demolizione dell'opera abusiva non va considerato come potestà residuale, ovvero sostitutiva rispetto alla potestà sanzionatoria del Sindaco, ma di completamento di quel meccanismo di deterrenza che, per la commissione dell'illecito urbanistico, è stato predisposto dalla L. 47/85, rilevando, peraltro, che il precetto di cui all'art. 7 di detta legge non postula alcuna regola di stretto coordinamento tra istanza amministrativa ed istanza giurisdizionale sotto il profilo procedimentale, ma prevede soltanto che la esecuzione di una misura sanzionatoria renda non utile la applicazione dell'altra, così che non soltanto non è precluso al giudice penale di ordinare la demolizione in presenza di un analogo provvedimento amministrativo, ma la emissione di tale provvedimento non inficia la legittimità dell'ordine del giudice penale.

Ne consegue che il coordinamento tra i due provvedimenti deve, dunque, rilevare la sotto il profilo fattuale - soltanto nella fase della esecuzione e nella concorrenza dei due titoli, la demolizione



*inutiliter* ~~inutiliter~~ *AF*

dell'opera per effetto di un provvedimento, renderà ~~inutiliter~~ datum quello rimasto ineseguito; tale inutilità potrà essere accertata anche nella fase della esecuzione del giudicato penale.

Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il Cicia abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'art. 616 c.p.p., va condannato, altresì, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.500,00.


P . Q . M .

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 3/12/09.

Il consigliere estensore  
( Santi Gazzara )

Il Presidente  
( Aldo Grassi )



*dott. Fiorella Donati*

